



Bruxelles, 14.11.2014
COM(2014) 692 final

2014/0327 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'atto di adesione della Repubblica di Croazia¹ prevede che quest'ultima aderisca agli accordi conclusi o firmati dall'Unione europea e dai suoi Stati membri con uno o più paesi terzi prima dell'adesione della Croazia mediante un protocollo agli accordi stessi. La decisione del Consiglio del 14 settembre 2012² ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli pertinenti.

L'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 e concluso mediante decisione del Consiglio del 28 gennaio 2008, ed è entrato in vigore il 1° marzo 2008³.

Pertanto la Commissione ha negoziato un protocollo sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 14 settembre 2012, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio. La Commissione e i rappresentanti cinesi hanno firmato il protocollo il xx yy zzzz, a Bruxelles.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

I negoziati con la Repubblica popolare cinese si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo il 20 giugno 2014.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il protocollo include la Repubblica di Croazia fra le parti dell'accordo e prevede gli adeguamenti linguistici necessari dell'accordo in seguito all'adesione della Repubblica di Croazia. L'accordo non è modificato sostanzialmente.

La Commissione chiede al Consiglio di autorizzare la conclusione del protocollo.

¹ GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

² 13351/12

³ L 46/23

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, (in seguito denominato "l'accordo") è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 e concluso il 28 gennaio 2008, ed è entrato in vigore il 1° marzo 2008.
- (2) La Commissione è stata autorizzata dal Consiglio il 14 settembre 2012 a negoziare un protocollo che modifica l'accordo con la Cina per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia.
- (3) Il protocollo è stato firmato a Bruxelles il xx.yy.www.
- (4) L'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che quest'ultima aderisca all'accordo mediante un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese.
- (5) È pertanto opportuno concludere il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, il protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Articolo 2

⁴ GU C , , pag. .

Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, alla notifica prevista dall'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*